Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Martedì, 20 febbraio** — **Numero 42**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 237, che reca provvedimenti temporanei per la Cassa nazionale di maternità

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduti la legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di una Cassa di maternità ed il decreto-legge 17 febbraio 1917, n. 322, che modifica la legge predetta;

Veduti i decreti Luogotenenziali 10 gennaio 1918, n. 61, e 27 marzo 1919, n. 601, ed il decreto-legge 18 aprile 1920, n. 543, con i quali la Cassa nazionale di maternità fu autorizzata a concedere temporaneamente un sussidio straordinario rispettivamente di lire dieci, lire venti, e lire sessanta in aggiunta al sussidio normale di lire quaranta stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, nei limiti degli avanzi netti di esercizio già verificatisi e fino a nuova disposizione;

Considerato che per effetto delle indicate disposizioni i predetti avanzi netti di esercizio sono esauriti;

Ritenuta la necessità che il sussidio di puerperio sia conservato ancora nella attuale misura di lire cento non essendo compatibile con le attuali condizioni di vita ripristinarlo nella misura di lire quaranta;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato

per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione o non oltre il 31 dicembre 1926 la Cassa nazionale di maternità continuerà a corrispondere, anche dopo che siano esauriti gli avanzi di esercizio di cui nel decreto-legge 18 aprile 1920, n. 543, in aggiunta al sussidio normale di lire quaranta stabilito dalla legge che la disciplina, il sussidio straordinario di lire sessanta per ogni parto o aborto.

Art. 2.

A decorrere dall'anno 1923 e fino a nuova disposizione e non oltre il 31 dicembre 1926, il contributo annuale obbligatorio da versarsi alla Cassa nazionale di maternità è stabilito nella misura di lire sette, di cui lire tre a carico dell'operaia e lire quattro a carico dell'imprenditore o industriale.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 e fin quando verrà corrisposto il sussidio straordinario di cui all'art. 1, la quota di concorso a carico dello Stato per ciascun parto o aborto è portata alla misura di lire diciotto.

Art. 3.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad anticipare i fondi occorrenti alla Cassa nazionale di maternità per corrispondere il sussidio straordinario di cui nell'art. 1 e finchè non vi potrà far fronte con i contributi di cui all'art. 2; salvo rimborso sugli avanzi di esercizio della Cassa nazionale di maternità che si verificheranno a partire dall'anno 1923.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CAVAZZONI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 252, concernente l'abrogazione delle norme relative alla concessione delle terre.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047;

Vista la legge 18 maggio 1922, n. 646;

Visto il Regio decreto-legge 29 agosto 1922, n. 1211;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico per la concessione delle terre, approvato con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, e del R. decreto-legge 29 agosto 1922, n. 1211, cessano di aver vigore, con le eccezioni, le modalità e le norme transitorie appresso stabilite.

Art. 2.

La Commissione centrale per la concessione delle terre resta in carica fino al 31 marzo 1923 per la trattazione dei giudizi dei quali è attualmente investita, e di quelli già iniziati presso le Commissioni provinciali.

Per la definizione di tali giudizi si applicano i procedimenti previsti dall'art. 24 e dai comma 1° e 2° dell'art. 25, per il funzionamento temporaneo della Commissione centrale resta in vigore la disposizione dell'art. 22.

Art. 3.

Sino a quando non saranno scadute tutte le concessioni temporanee di terre autorizzate in base alle disposizioni del testo unico, resta in vigore la facoltà di dichiarare la decadenza o revoca di ufficio delle concessioni stesse, per inadempienza ed infrazione degli obblighi imposti ai concessionari.

La decadenza o revoca di ufficio viene pronunziata su istanza, sia del proprietario che di chiunque vi abbia interesse, e d'ufficio, con decreto motivato del Ministro di agricoltura, nel quale è fatta menzione dei risultati degli accertamenti che determinano il provvedimento.

Avverso il decreto Ministeriale è ammesso ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Le Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, continuano a godere dei benefici previsti dal 1° comma dell'art. 31 del testo unico, rimanendo in vigore la norma stabilita nel 2° comma dello stesso articolo, e quelle del successivo art. 33.

Art. 5.

Resta in vigore, con le norme richiamate nel testo unico, il Comitato previsto nell'art. 34 del testo unico e disciplinato con successivo Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1472.

Restano altresì in vigore le disposizioni penali di cui all'art. 36 e quelle riflettenti il servizio dei demani comunali della Sicilia, contenute nell'art. 41.

Art. 6.

Nell'emanazione del testo unico delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52, il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nelle disposizioni del testo unico medesimo i coordinamenti, le modificazioni, le soppressioni ed aggiunte occorrenti a semplificare i provvedimenti e ad assicurare l'esecuzione della bonifica agraria dei terreni soggetti a bonifica idraulica.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 248, che sopprime la Divisione terza della Direzione generale del commercio, presso il Ministero relativo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge del 7 novembre 1920, numero 1638:

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' soppressa la Divisione terza della direzione generale del commercio che comprende l'Ufficio dei prezzi dei principali prodotti agricoli ed industriali.

L'Ufficio di informazioni commerciali e il suo bollettino settimanale di informazioni commerciali passano alla Divisione seconda della stessa Direzione generale del commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1841, che costituisce un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria nella zona D (Settecamini) dell'Agro romano.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 del decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52;

Visto il decreto Ministeriale 19 maggio 1922 che espropria alcuni terreni dell'Agro romano, zone Settebagni, Prima Porta, Quarticciolo o Casa Calda, Settecamini, Cecchina-Aguzzano, Capannelle, per la costituzione di centri di colonizzazione ed i piani di massima con esso approvati;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1922, che approva i piani definitivi di detti centri e l'elenco definitivo dei proprietari espropriati;

Sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura di concerto col Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio obbligatorio di bonifica agraria in Agro Romano zona *D*. Settecamini avente personalità giuridica e sede in Roma.

Art. 2

Il Consorzio è composto dei proprietari dei lotti compresi in detta zona, costituita di parte delle tenute S. Eusebio, forno Casale e Torre Rossa, sita nel comune di Roma oltre l'11 km. sulla via Tiburtina e compresa nel settore fra detta strada e le restanti porzioni delle tenute Torre Rossa e S. Eusebio, distinta in catasto alla mappa 109 nn. particellari 35, 294, 39-*b*, 40-*b*, 41-*b*, 43-*c*, 43-*d*, 58-*b*, 58-*c*, 58, 296-*b*, 296-*c* 297-*b*, 299-*b*, 52/1-*c*, 52/1-*d*, 300-*c*, 300-*d*, confinante a nord colla via Tiburtina, a est colla restante porzione della tenuta Torre Rossa, a sud colla restante porzione della tenuta Torre Rossa e con la tenuta S. Eusebio, a ovest colla restante porzione della tenuta S. Eusebio.

Art. 3.

Il suddetto Consorzio è regolato dallo statuto allegato, visto d'ordine Nostro, dai Ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per i lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922

VITTORIO EMANUELE

DE CAPITANI D'ARZAGO — CARNAZZA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Statuto del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di Settecamini

Scopi del Consorzio.

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio degli acquirenti dei lotti di terreni alienati dal Ministero per l'agricoltura, in Agro Romano, zona *D*, Settecamini ha lo scopo di provvedere, nei limiti del comprensorio consorziale:

a) alla costruzione e manutenzione delle strade interne della zona espropriata di accesso comune per il disimpegno dei lotti non confinanti con le vie pubbliche;

b) al dissodamento dei terreni a sottosuolo tufaceo mediante scassi profondi con mezzi meccanici;

c) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'energia elettrica per impiego agricolo;

d) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua per irrigazione;

e) agli impianti necessari per portare nella zona e distribuire tra i vari lotti l'acqua potabile;

f) a tutte le altre opere e lavori nei quali abbiano comune interesse i lotti di terreni sopra indicati.

Organi del Consorzio e loro attribuzioni

Art. 2.

Gli organi del Consorzio sono:

1° l'assemblea generale degli acquirenti della zona espropriata;

2° il Consiglio di Amministrazione;

3° il Collegio dei probiviri.

Assemblea generale

Art 3.

L'assemblea generale degli acquirenti si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per la elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, semprechè lo esigano gli interessi del Consorzio a giudizio del Consiglio di amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno un terzo dei lottisti. Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.

Art. 4.

La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio d'amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quella straordinaria su richiesta dei lottisti entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.

La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà, per ambedue, esser fatto un unico avviso.

Art. 5.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'assemblea; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal consigliere più anziano.

Art. 6.

Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti; in seconda convocazione, però, qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti; se i voti siano pari, prevale il voto del presidente.

È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere per tutti gli affari concernenti persone.

Art. 7.

Ogni lotto dà diritto ad un solo voto.

È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione.

Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre il proprio voto darà quello del rappresentato.

Art. 8.

Spetta all'assemblea generale:

a) l'elezione del presidente, dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;

c) l'approvazione dei progetti dei lavori e delle modificazioni più importanti ai progetti stessi;

d) l'approvazione del riparto dei contributi e degli elenchi di contribuzione;

e) l'approvazione dei capitolati d'appalto per l'esecuzione dei lavori e la manutenzione delle opere eseguite;

f) l'autorizzazione per iniziare o sostenere controversie in giudizio;

g) l'autorizzazione a contrarre mutui passivi e in genere a tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione;

h) deliberare l'unione del Consorzio con altri Consorzi del genere in federazione, nonchè la durata e lo statuto della medesima.

Consiglio di amministrazione

Art 9.

Il Consiglio di amministrazione è composto di 5 membri eletti dall'assemblea generale, e si rinnova ogni biennio.

Gli uscenti di carica possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e il segretario tesoriere.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il suo presidente lo creda necessario per la trattazione di affari che interessano il Consorzio.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione è convocato con preavviso di almeno due giorni, salvo i casi di urgenza in cui il preavviso può esser fatto anche per telegrafo.

Art. 12.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 13

Ogni membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni decade di diritto dalla carica.

Art. 14

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) rivedere in ogni anno l'elenco dei lottisti per introdurvi le eventuali variazioni;

b) preparare il riparto dei contributi e l'elenco di contribuenza;

c) controllare la riscossione dei contribuenti e i pagamenti del segretario cassiere.

d) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

e) determinare il giorno e l'ordine del giorno per le convocazioni ordinaria e straordinaria dell'assemblea;

f) provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'assemblea;

g) curare la compilazione dei progetti e dei capitolati di appalto dei lavori;

h) sorvegliare l'esecuzione dei lavori e verificare periodicamente lo stato di quelli già eseguiti;

i) provvedere, nei casi urgenti e sotto la sua responsabilità, a tutti gli affari che possano essere di competenza dell'assemblea generale, salvo a riferirne nella prima adunanza affine di ottenerne la ratifica.

Art. 15.

Il presidente, o, in sua assenza o impedimento, il consigliere più anziano ha la rappresentanza legale del Consorzio.

In tale qualità ha l'obbligo di:

a) spedire gli avvisi per le adunanze;

b) di eseguire e far eseguire le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione;

c) di firmare gli atti e la corrispondenza del Consorzio stesso;

d) di stipulare i contratti;

e) di presiedere alle aste e alle licitazioni private per l'appalto dei lavori e di firmare i verbali;

f) di vigilare l'osservanza dello statuto e delle norme legislative e regolamentari in vigore;

g) di provvedere in genere al sollecito raggiungimento delle finalità del Consorzio.

Art. 16.

Alla fine di ogni anno il Consiglio di amministrazione presenterà al Ministero per l'agricoltura una relazione particolareggiata sull'andamento dei lavori e sulla manutenzione di quelli già eseguiti.

Art. 17.

Il segretario tesoriere redige e tiene i verbali dell'assemblea generale e del Consiglio di amministrazione, esige i contributi consorziali ed esegue i pagamenti, cui sia autorizzato con mandati firmati dal presidente e dal consigliere più anziano.

Il Consorzio può accordarsi con altri Consorzi per affidare le funzioni di cassiere a persone, anche estranee, qualora per la entità del movimento di cassa ritenga necessaria la nomina di un cassiere provvisto di congrua retribuzione e fornito di idonea cauzione.

Probiviri

Art. 18.

I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.

Tutela governativa

Art. 19.

Qualora l'Amministrazione non vi provveda, il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati, anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.

Art. 20.

Il Ministero per l'agricoltura eserciterà anche a mezzo di ispezioni la vigilanza amministrativa e tecnica sull'andamento della gestione del Consorzio.

Omettendosi dalla rappresentanza consorziale l'adempimento di disposizioni di legge, statuto e regolamenti può il Ministero provvedere d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 21.

Il Governo, sentito il Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio.

L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, sul conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta.

La ricostituzione della amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento.

Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.

Art. 22.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al Ministero per l'agricoltura nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla pubblicazione della deliberazione nell'ufficio del Consorzio.

Disposizioni speciali

Art. 23.

Il mancato versamento dei contributi consorziali costituisce causa di inadempienza a tutti gli effetti di cui all'art. 7 del capitolato generale per la vendita dei lotti.

Art. 24.

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto e in quanto siano applicabili, si osservano le disposizioni della legge comunale e provinciale vigente e del relativo regolamento.

Disposizione transitoria

Art. 25.

Entro un mese dall'annunzio nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di approvazione del presente statuto, il Consorzio dovrà procedere alla nomina dell'Amministrazione ordinaria.

In mancanza di tale nomina, il Ministero per l'agricoltura avrà facoltà di provvedere all'immediato funzionamento dell'Ente mediante la nomina di un commissario straordinario che resterà in carica sino alla regolare costituzione dell'Amministrazione ordinaria.

Roma, 17 dicembre 1922.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro per l'agricoltura
DE CAPITANI D'ARZAGO.
Il Ministro per i lavori pubblici
CARNAZZA

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 117, che estende ai territori annessi le disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 le disposizioni del R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 che approva il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, del relativo regolamento 10 luglio 1902, n. 296, e dei capitoli normali.

Esse avranno applicazione nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Le attribuzioni demandate ai Prefetti possono essere da questo delegate, con l'assenso del Ministero delle finanze, ai Vice-Prefetti posti a capo degli Uffici di cui al R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269.

Art. 3.

Agli adempimenti che gli articoli seguenti richiedono ad organi della Provincia e dei Comuni secondo l'ordinamento provinciale e comunale attualmente vigente nei territori annessi, provvederanno i corrispondenti organi di nuova istituzione se, alla data in cui ciascun adempimento è richiesto, sarà in vigore un diverso ordinamento provinciale.

Art. 4.

La costituzione dei Consorzi nei termini dell'art. 2 del Testo Unico delle leggi sulla riscossione avrà luogo entro il primo semestre dell'anno 1923.

La convocazione delle Amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 del Regolamento sulla riscossione sarà fatta dai Prefetti entro il mese di febbraio e la deliberazione dei Consigli comunali, all'uopo convocati, di cui è parola nell'articolo stesso e nel seguente art. 2, saranno trasmesse all'Autorità suddetta non oltre il 15 marzo.

I termini del 31 ottobre per le deliberazioni relative ai consorzi obbligatori, del 3 novembre per la trasmissione al Ministero delle deliberazioni o proposte, di cui all'art. 2 del Regolamento s'intendono trasferiti al 15 aprile e 15 maggio.

Art. 5.

La nomina degli esattori dovrà farsi con le norme stesse indicate dal Testo Unico e dal regolamento sulla riscossione, restando escluso il procedimento relativo alla conferma.

La durata dei contratti esattoriali non potrà oltrepassare l'anno 1932.

Pel primo conferimento delle esattorie sono fissati i seguenti termini:

Non oltre il 15 luglio 1923 i Prefetti debbono convocare i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali perchè deliberino entro il successivo giorno 15 agosto:

a) sull'aggio di base al quale deve conferirsi l'esattoria per asta pubblica;

b) sulla necessità o meno di affidare la riscossione delle entrate comunali ed il servizio di cassa all'esattore;

c) sulla tangente cauzionale da prestarsi dall'esattore per i servizi di cui alla precedente lettera *b*).

Nello stesso termine del 15 luglio i Prefetti dovranno invitare le Amministrazioni comunali e le rappresentanze consorziali perchè entro il successivo 15 agosto deliberino sui capitoli speciali che ritenessero di proporre per il servizio di esattoria.

Le rappresentanze consorziali nella detta occasione dovranno contemporaneamente nominare i delegati incaricati di presiedere le aste e di proporre a suo tempo la terna.

Non oltre il 25 agosto i comuni ed i consorzi debbono trasmettere ai Prefetti le deliberazioni emesse in merito ai suindicati oggetti.

I Prefetti entro il 10 settembre dovranno altresì approvare le deliberazioni dei Consigli comunali e delle rappresentanze consorziali emesse in merito agli oggetti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, e stabilire l'aggio di base per prima asta e la tangente cauzionale per la riscossione delle entrate comunali e pel servizio di cassa per quelle esattorie per cui non avessero tempestivamente deliberato in merito i Consigli comunali e le rappresentanze consorziali.

Entro il 30 settembre i Prefetti dovranno comunicare alle Intendenze di finanza le notizie e gli elementi per gli avvisi d'asta che dovranno essere pubblicati entro il 10 ottobre prefiggendo un termine di soli 10 giorni per la presentazione delle offerte.

Entro il 31 ottobre le Amministrazioni comunali e le delegazioni consorziali dovranno proporre, in caso di diserzione di primo incanto e qualora lo credano, la terna per la nomina dell'esattore.

Entro il 15 novembre le Intendenze di finanza dovranno provvedere alla pubblicazione degli avvisi d'asta pel secondo incanto quando il primo sia andato deserto e non siasi provveduto per terna, prefiggendo un termine di 10 giorni per la presentazione delle offerte.

Entro il 31 dicembre i Prefetti dovranno provvedere alla nomina d'ufficio degli esattori, qualora i Comuni e le rappresentanze consorziali non abbiano curato di ottemperarvi nei suindicati termini.

Art. 6.

Pel primo conferimento delle ricevitorie provinciali saranno osservati i seguenti termini:

Entro il 15 agosto le Giunte provinciali dovranno deliberare sull'aggio da servire di base alle aste e sulla tangente cauzionale da prestarsi per la riscossione delle entrate provinciali.

Nello stesso periodo le Giunte provinciali dovranno deliberare sui capitoli speciali e sul servizio di cassa.

Le deliberazioni delle Giunte provinciali in merito ai suaccennati oggetti devono pervenire al Ministero non oltre il 15 settembre per la dovuta approvazione.

Entro il 15 settembre le Intendenze di finanza devono avere comunicato ai Prefetti l'ammontare delle cauzioni da prestarsi dai ricevitori provinciali.

Il 1° ottobre i Prefetti debbono provvedere alla pubblicazione degli avvisi d'asta prefiggendo un termine abbreviato di 15 giorni per le offerte.

Trascorso tale termine, in caso di mancate offerte, i Prefetti provvederanno, entro il 15 ottobre 1923, alla pubblicazione degli avvisi per le seconde aste prefiggendo un nuovo termine abbreviato di 15 giorni.

Trascorso tale termine ove le aste vadano deserte, il Ministero provvederà al collocamento delle ricevitorie, d'ufficio.

Art. 7.

L'ammontare della cauzione da prestarsi dagli esattori sarà

provvisoriamente stabilito dalle Intendenze di finanza nella misura di un sesto delle riscossioni effettuate in ogni Comune o Consorzio nell'anno 1922 tenendo presente il gettito dei tributi, imposte o tasse e sovraimposte di ogni specie e pertinenza, che pel disposto del Testo Unico citato dovranno darsi in riscossione a ciascuno esattore con obbligo del non riscosso come riscosso.

Con analogo procedimento sarà stabilito l'ammontare provvisorio della cauzione che dovrà essere prestata dal ricevitore provinciale per la garanzia delle imposte erariali e delle sovraimposte provinciali.

Sarà inoltre tenuto conto della tangente di cauzione richiesta dai consigli comunali, dai consorzi o dalle Giunte provinciali pel servizio di cassa, per la riscossione delle entrate comunali e per le riscossioni speciali da affidarsi agli esattori ed al ricevitore giusta il disposto degli articoli 4 e 85 del regolamento sulla riscossione.

Art. 8.

Durante l'anno 1925 l'ammontare delle cauzioni di cui all'articolo precedente sarà stabilito in via definitiva nella misura indicata dal Testo Unico delle leggi sulla riscossione e del relativo regolamento, sulla base delle riscossioni date in carico nell'anno precedente.

Tanto la cauzione provvisoria quanto quella definitiva e le integrazioni di cauzioni che si rendessero necessarie ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico delle leggi sulla riscossione saranno prestate nei termini e con le modalità e comminatorie indicate nel Testo Unico predetto, nel relativo regolamento e nei capitoli normali.

Art. 9.

Per tutti i residui esistenti nei libri mastri tenuti dagli attuali uffici delle imposte o anche per parte di essi, sarà in facoltà dell'Amministrazione di compilare elenchi e ruoli di reste, che dovranno essere assunti in carico dagli esattori per la riscossione e versamento con le norme indicate dall'art. 62 del regolamento sulla riscossione.

Le quote di imposte dirette reali o personali già dichiarate inesigibili e i debiti di altra specie non riscuotibili per ruoli con le forme delle imposte potranno essere dati in carico agli esattori con l'obbligo del semplice riscosso.

Per tutte queste riscossioni competerà all'esattore lo stesso aggio stabilito nel contratto d'appalto.

Art. 10.

Restano ferme tutte le formalità del Testo Unico delle leggi sulla riscossione e del relativo regolamento quanto alla formazione, alla esecutorietà ed alla pubblicazione dei ruoli.

Il numero, la scadenza delle rate e le modalità di pagamento saranno regolati per tutte le imposte dal testo predetto.

Non saranno ammesse dilazioni al pagamento o rateazioni diverse da quelle indicate dai ruoli.

Art. 11.

Gli esattori hanno l'obbligo di notificare le cartelle di cui all'art. 25 del Testo Unico di leggi sulla riscossione e di attenersi alle disposizioni degli articoli seguenti del testo stesso, compresa la notifica dell'avviso ai contribuenti morosi di cui all'art. 31, che terrà luogo del monitorio.

Art. 12.

Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque indicato in detto art. 31 l'esattore promuoverà le esecuzioni coattive mobiliari ed immobiliari.

Se alla data del 1. gennaio 1924 non siano state ancora estese ai territori annessi le norme che regolano nel Regno la procedura civile e giudiziaria, e fino a quando tale estensione non sia avvenuta, alle esecuzioni di cui al precedente comma si procederà secondo le norme vigenti. A tale effetto l'esattore resta investito delle stesse attribuzioni, di mezzi e privilegi attualmente spettanti agli uffici delle imposte e che potrà esercitare senza alcun intervento delle Autorità d'imposta, col mezzo dei propri collettori ed ufficiali esattoriali.

L'esecuzione immobiliare sarà da lui promossa presso le avvocature competenti, alle quali dovrà corrispondere le competenze prescritte.

Art. 13.

Gli uffici erariali, provinciali e comunali dovranno fornire all'esattore le notizie ed i documenti occorrenti alle procedure coattive a tenore del Testo Unico della riscossione.

Sono applicabili le disposizioni di detto testo contenute negli articoli 68, per quanto riguarda la procedura delegata, 76 per quanto riguarda la prenotazione a debito delle tasse e diritti riguardanti gli atti giudiziari, 99 e 104 per il trattamento degli atti agli effetti delle tasse e competenze.

Art. 14.

In tutti i casi nei quali le disposizioni estese con l'art. 1 non prevedono esplicitamente rimedi di legge ordinari e straordinari contro il procedimento esecutivo e le decisioni o provvedimenti delle autorità prepostevi, saranno osservate le norme vigenti nelle Nuove Provincie finchè la materia non verrà completamente regolata dalle norme vigenti nel Regno.

Art. 15.

Per la presentazione e per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità saranno osservati i termini e le modalità indicate dall'art. 90 del Testo Unico sulla riscossione.

L'esattore dovrà dimostrare di aver compiuta diligentemente la procedura mobiliare con le forme di cui al precedente articolo 12 alla scadenza della prima rata non pagata dal contribuente, di averla ripetuta alla scadenza dell'ultima rata e di avere osservato per lo inizio e per tutti gli stadi dell'esecuzione stessa i termini rispettivamente stabiliti.

Quante volte il contribuente sia risultato possessore di beni immobili l'esattore dovrà dimostrare di aver promosso con le dette forme l'esecuzione immobiliare.

Qualora alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda il procedimento pel ricupero della imposta sia ancora in corso per cause non dipendenti dall'esattore, egli potrà presentare la domanda stessa entro i due mesi dal giorno in cui la procedura sarà stata esaurita.

Art. 16.

La multa di tardato pagamento o versamento sarà computata ed applicata nella misura e nei casi indicati nel Testo Unico delle leggi sulla riscossione e competeranno all'esattore i compensi per gli atti esecutivi in conformità della tabella vigente nel Regno.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 227, che apporta modificazioni al testo unico di legge sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205 che approva il testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 1° e il 2° comma dell'art. 1 del testo unico sulla emigrazione approvato col decreto-legge sopra citato sono così modificati:

Comma 1°. — E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un Commissariato generale al quale è attribuita la competenza per tutto ciò che si riferisce alla emigrazione e nel quale sono concentrati i servizi ad essa attinenti.

Comma 2°. — Il Commissariato generale dell'emigrazione fa parte integrante del Ministero degli affari esteri; è composto di un Commissario generale, di tre Commissari, di cui uno può ricevere le funzioni ed il titolo di vice commissario generale, e del personale necessario per i servizi all'interno e all'estero, ad esso devoluti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 228, che reca disposizioni per il servizio del rilascio dei passaporti agli emigranti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo del Re i pieni poteri per la riforma della pubblica Amministrazione;
Visto l'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;
Ritenuta la necessità di rendere maggiormente agile e spedito nelle questure più importanti del Regno il servizio del rilascio dei passaporti agli emigranti per l'estero;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I questori delle città più importanti del Regno nell'intento di accelerare il servizio del rilascio dei passaporti agli emigranti per l'estero sono autorizzati a valersi di personale provvisorio d'accordo col Commissariato generale dell'emigrazione, ed a corrispondere speciali compensi al personale adibito a tale servizio.

Dal commissario generale dell'emigrazione saranno determinati gli uffici di questura autorizzati e le modalità ed i limiti dei compensi che saranno posti a carico dei fondi stanziati al cap. 21 dello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-923 e al capitolo corrispondente dei bilanci degli esercizi venturi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 233, che istituisce in Bolzano una scuola tecnica di tipo comune con annessi due corsi di istituto tecnico, sezione fisico-matematica.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 26 settembre 1920, n. 1322;
Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita a Bolzano una scuola tecnica di tipo comune con annessi due corsi di Istituto tecnico, sezione fisico-matematica.

La lingua d'istruzione della scuola è l'italiano.

Art. 2.

Le spese per il mantenimento di detta scuola sono, fino a contraria disposizione, a carico dello Stato, e gravano, per l'anno scolastico 1922-923, sul bilancio

per l'amministrazione scolastica della Venezia Tridentina.

Art. 3.

L'organico della scuola comprende le seguenti cattedre:

una di italiano e francese;
una di italiano e tedesco;
una di matematica e computisteria;
una di scienze naturali;
una di geografia e storia;
una di disegno e calligrafia.

Dette cattedre saranno coperte mediante trasferimento di professori già in ruolo nelle scuole medie governative sia delle nuove che delle altre provincie del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 239, concernente norme per l'erogazione delle spese nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art 7 del R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1353;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a quando non siasi provveduto al trasporto dei fondi agli stati di previsione dei singoli Ministeri, le spese relative ai servizi civili nelle nuove provincie, alle quali non debbono provvedere, ai termini delle norme attualmente vigenti, gli Enti locali, faranno carico al cap. n. 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

La erogazione delle somme verrà fatta mediante anticipazione di fondi, in contabilità speciali presso le competenti Sezioni di R. tesoreria provinciale, sulla base di stati di previsione della spesa delle RR. prefetture di Trento, Trieste e Zara e delle singole autorità assegnanti dipendenti.

Art. 2.

Gli stati di previsione di cui al precedente articolo saranno approvati con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 3.

Gli storni di fondi che si renda necessario effettuare da capitolo a capitolo di uno stato di previsione, sono deliberati dai prefetti, e ratificati dal Ministero delle finanze.

Art. 4.

Resta fermo l'obbligo, da parte delle prefetture, di presentare, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il conto consuntivo finanziario della gestione, da trasmettersi al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 3, quarto capoverso, del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, indipendentemente dal rendiconto delle anticipazioni, da sottoporsi all'esame del predetto Ministero ed alla revisione della Corte dei conti, secondo le norme vigenti.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto, il quale avrà attuazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 251, concernente il collocamento in posizione ausiliaria speciale e la dispensa dal servizio degli ufficiali della R. marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923 che stabilisce nuovi organici per gli ufficiali della Regia marina;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 sull'ordinamento del R. esercito;

Visti i Regi decreti-legge 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710, relativi al trattamento economico degli ufficiali del R. esercito eccedenti ai ruoli organici;

Visti i Regi decreti-legge 22 aprile 1920, n. 472 e 6 giugno 1920, n. 730 che estendono i due precedenti decreti agli ufficiali della R. marina con qualche modificazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In dipendenza del paragrafo X delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e in applicazione del disposto dell'art. 7 del R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923, gli ufficiali della Regia marina designati dalle competenti Commissioni di avanzamento in base agli articoli 3, 4 e 6 del decreto stesso saranno, a modificazione di quanto è stabilito dagli articoli citati, di autorità collocati in posizione ausiliaria speciale o dispensati dal servizio attivo, senza il vincolo del preventivo accoglimento delle domande intese ad ottenere tali posizioni. Avverso ai collocamenti in posizione ausiliaria speciale ed alle dispense dal servizio attivo così disposti non è ammesso alcun gravame.

Art. 2.

Agli ufficiali della Regia marina collocati in posizione ausiliaria speciale o dispensati dal servizio attivo in base all'articolo precedente saranno applicate le disposizioni contenute nei Regi decreti legge 20 aprile 1920, n. 453 e 3 giugno 1920, n. 710, con le modificazioni risultanti dai Regi decreti legge 22 aprile 1920, n. 472, 6 giugno 1920, n. 730 e dal Regio decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923, nonchè quelle che eventualmente potranno essere in seguito emanate per gli ufficiali del Regio esercito che trovansi nella stessa loro speciale posizione.

Art. 3.

Gli ufficiali della R. marina collocati in aspettativa speciale per riduzione di quadri in base all'art. 10 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 472, saranno collocati in posizione ausiliaria speciale: la pensione provvisoria da corrispondere ad essi sarà calcolata come prescritto dall'art. 2 del R. decreto-legge 6 giugno 1920, n. 730.

Gli ufficiali di cui al precedente comma saranno computati nel numero dei posti che siano eventualmente da ridurre nei ruoli del proprio corpo e grado, in base al R. decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923.

Art. 4.

A modificazione del disposto dal secondo comma dell'articolo 4 del Regio decreto n. 135 in data 11 gennaio 1923, i sotto-ammiragli e brigadieri generali che non fossero compresi fra quelli designati per il collocamento in posizione ausiliaria speciale, saranno promossi in soprannumero al grado superiore e non si faranno altre promozioni a quel grado finchè i posti eccedenti non saranno tutti assorbiti: durante il tempo in cui rimangono in soprannumero percepiranno gli assegni dell'attuale loro grado.

Art. 5.

Per effetto dell'abolizione del grado di sotto-ammiraglio e di brigadiere generale gli ufficiali che rivestono tali gradi nelle categorie in congedo saranno promossi al grado superiore.

Art. 6.

Agli ufficiali già appartenenti alla I. R. marina austro-ungarica, ed inscritti nei ruoli soppressi col R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1778, saranno applicate le disposizioni contenute nel presente decreto soltanto nei riguardi della liquidazione della pensione definitiva o dell'indennità speciale da corrispondere ad essi una volta tanto.

Le stesse disposizioni saranno analogamente applicate ai sottufficiali già appartenenti alla I. R. marina austro-ungarica ammessi a prestare servizio nella Regia marina italiana, nei ruoli soppressi col R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1778.

Art. 7.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto, il quale avrà effetto dalla data con la quale è andato in vigore il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 135.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253, col quale si provvede alla soppressione della Commissione Reale pel credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione Reale per il credito comunale e provinciale e per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni è soppressa.

Le attribuzioni conferite alla detta Commissione dalle leggi 17 maggio 1900, n. 173, e 29 marzo 1903, n. 103, e da ogni altra disposizione di legge o di regolamento sono demandate alle Giunte provinciali amministrative.

Rimane riservata ai Ministri dell'interno e del tesoro l'approvazione delle transazioni coi creditori, prescritta dall'art. 3 (ultimo comma) della legge 17 maggio 1900, n. 173.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, è definitivo. Agli effetti dell'articolo 29 della legge stessa si applicano le disposizioni della legge comunale e provinciale.

Le attribuzioni date al Ministero dell'interno dagli articoli 4, 5, 7, 12, 15, 28, 29 della legge 24 marzo 1921, n. 375, per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con Regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354, sono devolute al prefetto di Napoli. Per l'esame e giudizio dei conti consuntivi si applicheranno le norme della legge comunale e provinciale.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regi decreti riflettenti: Riordinamento di R. scuola, abrogazione di decreto ed erezione in ente morale.

N. 1848. Regio decreto 17 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio, la R. scuola di disegno e plastica applicati alle arti e ai mestieri in Chiavari, viene riordinata come scuola ad orario ridotto con la denominazione di R. scuola di disegno professionale, con lo scopo di impartire l'insegnamento del disegno applicato alle arti per la lavorazione del legno, della pietra e del ferro.

N. 1850. Regio decreto 28 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1556, sull'ordinamento del R. Istituto nazionale fondato in Lucca per la preparazione delle educatrici per le famiglie che vogliono dare alle proprie giovinette istruzione ed educazione privata, viene abrogato.

N. 246. Regio decreto 21 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'« Associazione Pro-Patria » con sede nel comune di Genova, viene eretta in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, con le modifiche disposte dallo stesso decreto di approvazione.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con decreto Ministeriale dell'11 dicembre 1922:

Zanvettori cav. Francesco fu Antonio, 1° segretario telegrafico a L. 9112,50 + 1487,50, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° dicembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 20 novembre 1922:

Petrioli cav. ing. Gino, capo sezione a L. 10,600, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 15 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 22 novembre 1922:

Karlitzky Ernesto, segretario a L. 9112,50 + 637,50 in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 1° novembre 1922.

De Pedis Ida nata Lombardozzi, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 5 ottobre 1922.

Guadalupi Irma nata Zocco, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 26 settembre 1922.

Grisler Michelina nata Boniforti, ufficiale telefonica a L. 4700 più 400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 6 ottobre 1922.

Vinci Maria nata Diana, ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 9 novembre 1922.

Pocchini Adalgisa, ufficiale telefonica a L. 4700 + 1600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 19 ottobre 1922.

Dogliani Paola nata Giribaldi, ufficiale telefonica a L. 4100+600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 24 ottobre 1922.

Ludovici Maria Fiore, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dall'8 ottobre 1922 e richiamata in attività di servizio dal 18 ottobre 1922.

Zampiceni Orsola nata Cancarini, ufficiale telegrafica a lire 4700+800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 29 novembre 1922:

Ricci ing. Raniero fu Curzio, ufficiale telefonico a L. 5900+166,67, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° dicembre 1922.

Benotti Pia, ufficiale telefonica a L. 4100+1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 22 novembre 1922.

Bertoli Augusta nata Fagnani, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 2 dicembre 1922:

Bizzozero Antonio fu Carlo, primo ufficiale telegrafico a L. 8200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 13 novembre 1922.

Carlone Carlo fu Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 3500 + 1000, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 7 novembre 1922.

Minno Vincenzo, ufficiale telefonico a L. 6400 + 166.67, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 6 novembre 1922.

Casarico Maria nata Nasoni, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 28 ottobre 1922.

Brambilla Ida, ufficiale telefonica a L. 4700+1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 14 novembre 1922.

Pileggi Amedea nata Vaccani, ufficiale telefonica a L. 4100 + 1400, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 2 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale dell'11 dicembre 1922:

Albanese Giuseppe di Massimo, ufficiale telegrafico a L. 4100 + 1800, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 1° novembre 1922.

Pillitteri Teresa fu Calogero, ufficiale telegrafica a L. 4700 + 3025 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 13 novembre 1922.

Apostolo Elena, nata Menichelli, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 22 novembre 1922.

Badiali Maria, nata Pluderi, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 18 novembre 1922.

Patriarca Aristeo, meccanico telefonico a L. 5000, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 31 ottobre 1922.

Con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1922:

Cerchiara Rina, nata Targetti, ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 19 novembre 1922.

Chiairano Anna Maria, ufficiale telefonica a L. 4100+600, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 23 novembre 1922.

Magagnoli Meto nata Pratolla, ufficiale telefonica a L. 4100, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 29 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 15 dicembre 1922:

Zucca Marco di Efisio, ufficiale telegrafico a L. 4700+1000, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 29 novembre 1922.

Crisafulli Onofrio di Giuseppe, ufficiale telegrafico a L. 5300+800, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 27 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 23 dicembre 1922:

Ibba cav. Arturo fu Vincenzo, ufficiale telegrafico a L. 5900 più 166,67, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 18 dicembre 1922.

Lombardo Elvira di Salvatore, ufficiale telegrafica a L. 4100 più 1000, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 17 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 3 gennaio 1923:

Sala Vissania nata Nispilandi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 15 novembre 1922.

Verdi Maria nata Maggi, ufficiale telefonica a L. 4100 + 800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 16 novembre 1922.

Con decreto Ministeriale del 6 gennaio 1923:

Martire Angela, ufficiale telefonica a L. 3500, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 29 luglio 1922, e richiamata in attività di servizio dal 1° settembre 1922.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 16 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	126 20	Dinari	—
Londra	97 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	391 80	Belgio	111 20
Spagna	—	Olanda	8 25
Berlino	0 12	Pesos oro	17 55
Vienna	0 03	Pesos carta	7 73
Praga	62 —	New York	20 86
Oro	402 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 64	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 54	—

Corso medio dei cambi
del giorno 17 febbraio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	125 13	Dinari	—
Londra	97 98	Corone jugoslave	—
Svizzera	391 92	Belgio	110 90
Spagna	327 —	Olanda	8 30
Berlino	0 112	Pesos oro	17 65
Vienna	0 032	Pesos carta	7 75
Praga	62 —	New York	20 917
Oro	403 60		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 52	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 58	—

INSERZIONI

Banca agricola cosentina

SEDE IN COSENZA

AVVISO PER CONVOCAZIONE
dell'assemblea generale dei soci

L'assemblea generale dei soci della Banca sopradetta è convenuta, giusta deliberato del Consiglio d'amministrazione del 12 febbraio 1923, per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 10, nei locali della Banca medesima, ed in seconda convocazione, ove occorra, per il giorno 25 dello stesso mese ed anno, alla medesima ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922 e riparto degli utili.
4. Nomina di due amministratori.
5. Nomina dei sindaci.

Cosenza, 16 febbraio 1923.

Il presidente.

7878 — A pagamento.

Saponi e glicerina

Saponerie F.lli De-Bernardi

SEDE IN MILANO

Capitale L. 3.000 000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 12 marzo p. v., alle ore 14,30, nei locali della S. A. Isaia Volonté, via Borromei n. 1-A, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Proposta di dividendo agli azionisti.
5. Nomina del Collegio sindacale e sue retribuzioni pel 1923
6. Varie.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, presso le Casse sociali in Torino - Lingotto - Genova, via Cairoli n. 4, oppure presso la Spett. Banca L. Marsaglia in Torino.

Occorrendo, l'assemblea s'intende convocata in 2ª convocazione per il giorno 13 marzo p. v., stesso luogo ed ora ed ordine del giorno, senz'altro avviso.

Il Consiglio d'amministrazione.

7882 — A pagamento.

Banca di Milazzo

Società anonima per azioni

Capitale sottoscritto L. 386.000 — Capitale versato L. 246.000

Gli azionisti della Banca di Milazzo sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno di domenica 18 marzo p. v, alle ore 15, nella sala delle udienze di questa Conciliazione sita nel palazzo degli uffici di questo Comune in via del Porto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sotto indicato. Nel caso di mancanza del numero legale l'assemblea, in seconda convocazione, resta fissata per la domenica successiva 25 marzo p. v. nel suddetto locale ed alla medesima ora.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio e conti profitti e perdite 31 dicembre 1922.
4. Nomina del presidente, del vice presidente, del segretario del Consiglio di amministrazione.
5. Nomina di tre consiglieri titolari e di due consiglieri supplenti.
6. Nomina di 3 sindaci titolari e di 2 sindaci supplenti.

Milazzo, 16 febbraio 1923.

Banca di Milazzo
Il presidente del Consiglio d'amministrazione
Tommaso De Amico.

7883 — A pagamento.

Apparecchi Termoelettrici « Itala »

SOCIETA' ANONIMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in seconda convocazione e straordinaria in prima convocazione per il giorno di sabato 10 marzo 1923, ore 16, presso lo stabilimento in via Labicana n. 42, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio sociale al 30 aprile 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento per il passato esercizio.

Parte straordinaria:

Svalutazione del capitale sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Società generale di credito, via dei Crociferi n. 44, Roma, non oltre il 4 marzo 1923.

Roma, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7919 — A pagamento.

Società Pastificio Ceccacci di Roma

Società anonima

Capitale L. 150.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società Pastificio Ceccacci di Roma sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 11 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Roma, via Saluzzo n. 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
3. Nomina degli amministratori in sostituzione di quelli scaduti.
4. Nomina dei sindaci e determinazione delle loro competenze.
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa sociale non oltre il 5 marzo 1923.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fissata per il giorno 12 marzo 1923, alla stessa ora e sede.

Roma, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7921 — A pagamento.

Società Illuminazione Elettrica

Anonima con sede in Roma

Capitale sociale versato Lire 1.000.000

Avviso di convocazione
dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

I signori azionisti della Società Illuminazione Elettrica sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 8 marzo

1923, alle ore 14, nella sua sede sociale in Roma, Piazza Poli, numero 42, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e approvazione relativa.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo emolumento per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Proposta di messa in liquidazione della Società e deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni per l'intervento a detta assemblea dovrà essere effettuato presso la sede sociale in Roma, Piazza Poli, numero 42, non oltre il giorno 27 febbraio 1923.

Roma, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7920 — A pagamento

Società Pastificio Ceccacci di Ancona

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 150,000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società Pastificio Ceccacci di Ancona sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale in Ancona, Corso Carlo Alberto, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
3. Nomina degli amministratori in sostituzione di quelli scaduti.
4. Nomina dei sindaci e determinazione delle loro competenze.
5. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa sociale non oltre il dodici marzo 1923.

Occorrendo una seconda convocazione questa viene fissata per il giorno 19 marzo 1923, alla stessa ora e sede.

Ancona, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7922 — A pagamento.

Società anonima industriale

Lavorazione carrozzeria, selleria, buffetteria e affini

Sede in NAPOLI — Via Antonio Ciccone

I soci azionisti sono convocati in assemblea ordinaria a norma dell'art. 12 dello statuto sociale, per il giorno 18 marzo 1923, alle ore 11, in prima convocazione, e alle 13, in seconda, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione di tre sindaci ordinari e due supplenti.
3. Comunicazioni varie.

Napoli, 15 febbraio 1923.

Il presidente.

7924 — A pagamento.

Cooperativa edilizia Vis Unita Fortior

Avviso di convocazione

L'assemblea generale ordinaria dei soci è convocata per il giorno 7 marzo 1923, alle ore 21 in prima convocazione, e per il giorno successivo, alla stessa ora, in seconda convocazione, nella sala gentilmente concessa dal preside del R. liceo Torquato Tasso in via Sicilia (Angolo via Basilicata), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Dimissione del presidente, del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dei probiviri.
2. Elezioni di tutte le cariche sociali.
3. Varie.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7925 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA VEGGETTI E C.

Capitale sociale L. 100.000

SEDE IN BOLOGNA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 marzo 1923, alle ore 15, in Bologna, presso la sede della Società Fiat, porta S. Felice, n. 11, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Deliberazioni sul bilancio al 31 dicembre 1922 e conto perdite e profitti.
3. Nomina dell'intero Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.

Bologna, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7923 — A pagamento.

Società Liguro per l'industria dell'acido tannico

Anonima — Sede in Genova

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 21 marzo 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in Genova, via Assarotti n. 3/5, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Determinazione del compenso ai sindaci per l'anno 1923 e nomina del Collegio sindacale.

I signori azionisti riceveranno direttamente dalla Società i biglietti di ammissione all'assemblea da servire per le eventuali deleghe.

Genova, 19 febbraio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

7926 — A pagamento.

Società Ferrovie del Vomero

Napoli

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 17 marzo, alle ore 15, presso la Società generale per la illuminazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio e riparto utili.
4. Estrazione di obbligazioni.
5. Nomina di amministratori e dei sindaci e determinazione del compenso ai sindaci.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare non più tardi del giorno 13 marzo le loro azioni alla cassa della Società o presso le sedi del Credito italiano in Napoli, Roma, Genova, Torino e Milano.

Qualora i soci intervenuti all'assemblea non risultassero ne

numero legale prescritto dallo statuto, resta fissata la riunione in 2ª convocazione pel giorno 26 alla stessa ora

Napoli, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7927 — A pagamento

Società italiana acquedotti

Sede in Firenze

Capitale sociale Lit. 650.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 31 marzo 1923, alle ore 11, in Firenze, presso la sede sociale in via Ricasoli n. 15 p. p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento per l'esercizio 1922.

Qualora mancasse il numero delle azioni previsto dall'art. 14 dello statuto sociale, l'adunanza di seconda convocazione avverrà il giorno di martedì 7 maggio 1923, alla stessa ora e luogo.

Per assistere all'assemblea i portatori delle azioni sociali dovranno depositarle almeno cinque giorni interi prima di quello della convocazione, presso la sede della Società in via Ricasoli n. 15 p. p. o presso il Banco di Roma - sede di Firenze.

Firenze, 18 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7929 — A pagamento.

Società Anonima Cooperativa di Consumo « La Vittoria »

(Cosenza) Nocara

AVVISO DI CONVOCAZIONE dell'assemblea generale dei soci

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria in prima e seconda convocazione per le ore 1[illegible] dei giorni 15 e 25 marzo 1923 nei locali delle scuole comunali per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione del bilancio del precedente anno finanziario.
2. Comunicazioni varie e proposte del presidente.

Nocara, 10 febbraio 1923.

Il presidente.
Q. Tufarelli.

7928 — A pagamento.

Banca neritina di depositi e prestiti

Società anonima cooperativa

Capitale illimitato

NARDÒ

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 18 entrante marzo in prima riunione e nel giorno 25 stesso mese in seconda riunione, alle ore 9, nel locale « Circolo democratico » in piazza Salandra, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea.
2. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio a 31 dicembre 1922.
4. Elezione di quattro consiglieri.
5. Elezione di tre sindaci e due supplenti.
6. Proroga della Società per anni venti.

Nardò, 16 febbraio 1923.

Banca neritina
Il presidente
F. Personè

7031 — A pagamento.

Banca agricola commerciale di Candela

Società anonima in liquidazione

A norma degli articoli 154 e 198 del Codice di commercio, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti avrà luogo il 18 marzo corrente anno, alle ore 10, nella sede della Banca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio a 31 dicembre 1922.
2. Comunicazioni dei liquidatori.

Ove per mancanza di numero degl'intervenuti l'assemblea non potrà avrà aver luogo nel giorno suindicato, essa resta indetta per il giorno 25 marzo, in seconda convocazione.

I liquidatori
A. Laganaro.
F. Lombardi.

7930 — A pagamento.

Società anonima tramways

TRAPANI

Capitale sociale L. 1.400.000

Gli azionisti della Società anonima tramways di Trapani, sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 11 marzo 1923 in prima convocazione, ed in mancanza del numero legale il 18 marzo 1923, alle ore 14, nel locale della Camera di commercio, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Nomina di consiglieri amministratori e sindaci.
3. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Comunicazioni.

Si avvertono i signori azionisti che a norma dell'art. 13 dello statuto sociale, per prender parte all'assemblea, le azioni debbono essere depositate non più tardi del giorno 5 marzo p. v., presso l'Ufficio cassa della Società in via S. Rocco n. 6.

Trapani, 16 febbraio 1923.

Il presidente
G. D'Alì.

7932 — A pagamento.

Società anonima ferriere Giovanni Gerosa

LECCO

Capitale versato Lire 3.600.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 20 marzo 1923, ore 15, prezzo la sede sociale in Lecco, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 — Relazione del Consiglio e del Collegio sindacale e relative deliberazioni.
2. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato entro il giorno 14 marzo 1923, presso la Spettabile Banca popolare di Lecco e presso la Spett. Acciaieria e Ferriera del Caleotto in Castello sopra Lecco.

7934 — A pagamento.

BANCA DEL MEZZOGIORNO

Società anonima

SEDE IN SALERNO

Capitale sociale L. 1.500.000

Gli azionisti della Banca del Mezzogiorno sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Salerno, corso Garibaldi, Palazzo Meglio in prima convocazione per le ore 12

del giorno 24 marzo 1923, ed in seconda per le ore 12 del giorno 25 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del rendiconto al 31 dicembre 1922.
4. Dimissioni del Consiglio di amministrazione.
5. Proposta di aumento da 7 a 11 del numero degli amministratori.
6. Elezione del Consiglio d'amministrazione.
7. Dimissioni dei sindaci.
8. Proposta di modifica del 1° comma dell'art. 55 dello statuto sociale aumentando a 5 il numero dei sindaci effettivi.
9. Retribuzione degli amministratori e dei sindaci.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno presentare la ricevuta dell'eseguito pagamento dei 5/10 sull'importo delle azioni sottoscritte

Salerno, 17 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
ing. comm. Antonio Santoro.

7933 — A pagamento.

Industrie di Val Trebbia G. Gasparini e C.

ANONIMA PER AZIONI

Sede in Piacenza

Capitale sociale L. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 9 marzo 1923, alle ore pomeridiane 14, in Piacenza, nei locali sociali di via San Giovanni n. 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
4. Rinnovazione dell'intero Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina dei sindaci.
6. Determinazione dell'emolumento da assegnarsi ai sindaci.
7. Provvedimenti in relazione all'art. 146 del vigente Codice di commercio.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non potesse aver luogo per mancanza di numero, i signori azionisti sono chiamati in seconda convocazione il giorno 16 marzo 1923, all'ora e nei luoghi stabiliti per la prima.

Il deposito delle azioni deve essere fatto almeno cinque giorni liberi prima della convocazione, presso la sede sociale.

E' titolo valido per partecipare all'assemblea il biglietto di eseguito deposito.

Il Consiglio d'amministrazione.

7935 — A pagamento.

Società industriale Candia Solona

ANONIMA

Sede Milano

Capitale sociale versato L. 1.650.000

Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati per il giorno di domenica 11 marzo p. v., alle ore 10, in Milano, presso la sede sociale, via Lazzaro Papi, 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 — Riparto utili.
3. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'esercizio sociale 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per intervenire all'assemblea l'azionista dovrà depositare le proprie azioni nella cassa della Società entro il giorno 5 marzo p. v.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, gli azionisti si intendono convocati, senz'altro avviso, per il successivo giorno 12 marzo, nello stesso luogo ed alla stessa ora, e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Quindici giorni prima dell'assemblea sarà visibile per gli azionisti, presso la sede della Società, il bilancio conto profitti e perdite e la relazione dei sindaci.

Milano, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7936 — A pagamento.

Sindacato commerciale e finanziario lombardo

Società anonima

Capitale versato L. 600.000 —

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 15 marzo 1923, ore 21, nel locale sociale in Milano, via Barozzi, n. 4, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'amministratore.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di due sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi.

Parte straordinaria:

Proposta di anticipato scioglimento della Società e provvedimenti relativi.

Deposito delle azioni alla cassa sociale entro il giorno 9 marzo.

Eventuale assemblea di seconda convocazione: giorno successivo, ore 15, stesso locale.

Milano, 11 febbraio 1923.

L'amministratore.

7937 — A pagamento.

Società anonima di pubblici divertimenti "ORFEO"

SEDE IN BARI

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che sarà tenuta nel Teatro Margherita l'11 marzo prossimo, alle ore 10 con la continuazione, ed in difetto il 18 stesso mese, medesima ora, in seconda convocazione, per trattare e discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Nomina di un consigliere in sostituzione del dimissionario ing. Vincenzo Mininni.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Comunicazioni varie e relativi provvedimenti.

Il deposito delle azioni a norma dell'art. 21 dello statuto sarà fatto presso il segretario Giuseppe Caldarazzo - via Melo n. 115 - cinque giorni prima liberi dell'assemblea.

Bari, 20 febbraio 1923.

Il presidente
Lorenzo Milella fu Saverio.

7941 — A pagamento.

Consorzio agrario cooperativo del Polesine Centrale

Società anonima coop. a capitale illimitato

SEDE IN ROVIGO

Avviso di convocazione

I soci del Consorzio agrario cooperativo, del Polesine centrale sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di

domenica 11 marzo 1923, alle ore 10 ant. nella sede d'ufficio, via Mazzini, n. 11, per trattare i seguenti

Oggetti:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio dell'anno 1922.
3. Nomina:
   a) di quattro consiglieri scaduti per anzianità;
   b) di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora l'assemblea non riesca validamente costituita, a termini dello statuto sociale, viene sin d'ora riconvocata, in seconda convocazione, per il giorno di domenica 18 marzo, alle ore 10 ant., nella sede d'ufficio, via Mazzini n. 11.

Rovigo, 20 febbraio 1923.

Il presidente
prof. Ottavio Muneratì.

Il segretario
dott. Luigi Casalini.

7938 — A pagamento.

Società anonima cooperativa cartiere toscane

In liquidazione

SEDE IN LUCCA

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria per il giorno 21 marzo 1923, alle ore 10, presso la sede sociale, via Vittorio Veneto n. 5, Lucca, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Fissazione dell'emolumento per i sindaci effettivi.
3. Nomina dei sindaci effettivi.
4. Nomina dei sindaci supplenti.

Nel caso che il numero legale non venga raggiunto nella prima convocazione del giorno 21 marzo 1923, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 28 dello stesso mese, nello stesso locale, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Nella seconda convocazione le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti anche nel caso contemplato dall'art. 158 del Codice di commercio (Articolo n. 8 dello statuto).

Il liquidatore
cav. Ugo Giuntoli.

7939 — A pagamento.

Unione fra gli utenti della Società Conti nella zona di Monza e limitrofi per una centrale termo-elettrica di riserva

Anonima

SEDE IN MONZA

Capitale L. 3.000.000 - Interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 23 marzo p. v., alle ore 10, presso la sede sociale dell'Unione (Monza, via G. Borgazzi, n. 12) ed, occorrendo, in seconda convocazione per il successivo giorno 24 nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Parte straordinaria:

5. Proposta di modificazione dell'art. 35 dello statuto sociale e sua applicazione.

I signori azionisti per essere ammessi all'assemblea, dovranno provare la loro qualità di socio.

Monza, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7940 — A pagamento.

Industria distillazione ossami

Società anonima

SEDE IN MONZA

Capitale Lire 75,000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di sabato 10 marzo 1923, alle ore 21, presso la sede della società in Monza, via Carlo Cattaneo n. 6 per la discussione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Occorrendo una 2ª convocazione, questa s'intenderà fissata negli stessi locali pel giorno di domenica 11 marzo 1923, alle ore 10.30.

A sensi di statuto gli azionisti dovranno depositare i loro titoli sociali nella cassa della Società 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

Monza, 16 febbraio 1923.

La Presidenza.

7942 — A pagamento.

F. FUMAGALLI

Società anonima
per l'esercizio dell'Albergo diurno in Genova

Capitale L. 600.000 - Rimborsato L. 114.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 10 di marzo 1923, alle ore 9,30, negli uffici della Ditta F. Fumagalli e C. in via A. M. Maragliano, n. 3, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina dei sindaci e determinazione delle indennità agli effettivi.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni non più tardi di cinque giorni prima di quello dell'assemblea presso la Ditta F. Fumagalli e C. in via A. M. Maragliano, n. 3, o presso la Banca Cooperativa Genovese in via San Lorenzo.

Nel caso di 2ª convocazione l'assemblea ordinaria si riunirà il giorno 21 di marzo 1923, alle ore 9,30 nello stesso locale.

Genova, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7943 — A pagamento

Società orbetellana industrie alimentari

Anonima

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Sede legale in Orbetello

AVVISO
di convocazione dell'assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima convocazione per domenica 18 marzo p. v., alle ore 11, in Orbetello, nella sede della Società, piazza Duomo n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e provvedimenti relativi.
4. Nomina di cinque consiglieri.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione delle relative retribuzioni.
6. Deliberazioni e comunicazioni varie.

Per prendere parte all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il giorno 12 marzo p. v., nella Cassa della Società in Orbetello o presso la spett. Banca popolare di Ciriè e Valli di Lanzo in Torino, via Stampatori n. 21, le azioni, ritirandone il certificato di ammissione all'assemblea.

Torino, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7944 — A pagamento.

Società anonima "Unione produttori olio"

SEDE IN CORATO

Capitale sociale L. 200.000 versato

Gli azionisti della Società anonima « Unione produttori olio » con sede in Corato sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 26 marzo 1923, alle ore 17, nello studio del cav. Cimadomo Vincenzo in Corato al corso Garibaldi n. 87 ed in seconda convocazione il giorno 27 marzo, alla stessa ora e nello stesso locale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio dell'anno 1922.
2. Nomina dei sindaci per l'anno 1923.
3. Autorizzazione al Consiglio d'amministrazione per l'acquisto di un nuovo stabile per l'Oleificio sociale e provvedimenti relativi.
4. Comunicazioni varie.

Corato, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7945 — A pagamento.

Società anonima saponificio ligure

Capitale sociale L. 1.030.000 interamente versato

SEDE IN RIVAROLO LIGURE

L'assemblea generale ordinaria dei signori azionisti è convocata per il giorno 15 marzo 1923, ore 15, nei locali della sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina sindaci e retribuzione.
4. Eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno, a termini dello statuto sociale, depositare le azioni presso la Cassa sociale almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

7946 — A pagamento.

WEDDEL

Società anonima

Capitale L. 1.000.000

Sede in Genova

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 30 marzo 1923, alle ore 14, nella sede sociale in Genova, via Petrarca n. 2, int. 8, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura della relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio e del conto perdite e profitti al 31 dicembre 1922.
3. Nomina di tre consiglieri.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Comunicazioni della presidenza e diverse.

Occorrendo una seconda convocazione per mancanza del numero legale della prima, la medesima avrà luogo il giorno 9 aprile 1923, alle ore 14, nella sede sociale.

Il deposito delle azioni dovrà farsi presso la sede sociale.

Genova, 17 febbraio 1923.

7947 — A pagamento.

Società An. Medese di Elettricità Villoresi e C.

SEDE IN MEDA

Capitale L. 1.000.000 — Versato L. 812.500

Gli azionisti sono convocati in assemblea pel giorno 11 marzo 1923, ore 15, presso la sede sociale in Meda

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e riparto degli utili.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
5. Eventuali.

L'eventuale seconda convocazione si terrà il giorno successivo stesso luogo ed ora.

Il deposito delle azioni dovrà farsi non oltre il giorno 5 marzo presso la Cassa sociale in Meda.

Il Consiglio.

7955 — A pagamento.

Stabilimento per la lavorazione del legno

SOCIETÀ ANONIMA

Emilio Frigerio e C.

Capitale L. 101.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I soci della Società anonima E. Frigerio e C. sono convocati in assemblea generale ordinaria annuale per il giorno 10 marzo 1923, alle ore 20,30, presso la sede sociale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Provvedimenti a prendere in merito alla perdita subita durante l'esercizio dal 31 dicembre 1921 al 31 dicembre 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Varie.

Andando deserta la prima assemblea la seconda convocazione della assemblea sarà valida un'ora dopo qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Desio, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7959 — A pagamento.

SOCIETÀ VALDOCCO

ANONIMA PER AZIONI

Sede in Torino

Capitale L. 5.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 8 marzo 1923, alle ore 10, in via Stampatori n. 4 nell'ufficio legale dell'avvocato F. Masera, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti e determinazione della loro indennità.

Parte straordinaria:

Aumento del capitale sociale fino a L. 7.000.000 e conseguenti modificazioni dello statuto sociale.

Si avverte che il deposito delle azioni deve essere fatto non più tardi del 28 febbraio presso la sede della Società.

Qualora l'assemblea non potesse aver luogo nel giorno sopra indicato per mancanza dei soci in numero legale a deliberare, i signori azionisti s'intendono fin d'ora convocati in adunanza di seconda convocazione tanto per la parte ordinaria che straordinaria per il giorno 15 marzo, nello stesso locale ed alla stessa ora.

Torino, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7958 — A pagamento

Società editrice « L'Epoca »

Anonima per azioni

Capitale sociale L. 1.500.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 9 marzo 1923, in prima convocazione, e pel giorno, 15 marzo 1923, in seconda convocazione, alle ore 16, nei locali sociali in via del Tritone, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Relazione del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.

B) Relazione dei sindaci.

C) Discussione ed approvazione del bilancio e deliberazioni relative eventualmente anche in rapporto al disposto dell'art. 146 Cod. di comm.

D) Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.

E) Nomina del Consiglio di amministrazione, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

F) Comunicazioni varie ed eventuali deliberazioni relative.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Cassa della Società, entro il giorno 8 marzo 1923, a norma dello statuto sociale.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7970 — A pagamento.

Società Immobiliare San Vittore

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 700.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 9 marzo 1923, ore 16, presso la sede sociale in Milano, via San Vittore n. 12, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Presentazione del bilancio, del conto profitti e perdite, chiuso al 31 dicembre 1922, con le relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'emolumento per i primi.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.100.000 a lire 2.000.000, mediante emissione di 900 azioni da L. 1000 ciascuna di valor nominale.

Qualora per mancanza del numero legale l'assemblea dovesse andare deserta, viene sin da ora fissato per l'assemblea di seconda convocazione il giorno 10 marzo 1923, presso la stessa sede ed alle ore 1[illegible]

Potranno intervenire all'assemblea:

A) gli intestatari di azioni nominative che risultano tali dal libro dei soci almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'assemblea.

B) i possessori di azioni al portatore che avranno depositate le proprie azioni ritirandone il biglietto di ammissione entro il 3 marzo 1923, presso la Cassa sociale.

Roma, 20 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7971 — A pagamento.

Compagnia Singer per macchine da cucire

SOCIETA' ANONIMA

Sede in Milano

Capitale L. 3.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria pel giorno 10 marzo, ore 11, nella sede sociale in Milano, Corso Italia, n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci
2. Presentazione e approvazione del bilancio per l'esercizio 1922.
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del loro emolumento.
4. Nomina degli amministratori che scadono.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale entro il 4 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7977 — A pagamento.

SOCIETA' COOPERATIVA DI IGLESIAS

Medaglie d'oro - Esposizioni internazionali Milano 1906–Torino 1911

A termini dell'art. 154 del cod. di comm. e dell'art. 19 dello statuto i soci effettivi sono convocati in assemblea generale ordinaria alle ore 8 del giorno 11 marzo 1923, ed in seconda convocazione alle ore 9 dello stesso giorno nei locali della Società in via Roberto Cattaneo, n. 24.

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Approvazione dei conti al 31 dicembre 1922.
3. Nomina del vice-presidente e di tre consiglieri scadenti per turno.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
5. Rend conto Cassa vecchiaia per la gestione 1922.
6. Comunicazioni e provvedimenti diversi.

Iglesias, 17 febbraio 1923.

Il presidente
Ing. F. Sartori.

7985 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Agenzia italiana di pubblicità

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Sede in Milano

Gli azionisti sono invitati in assemblea ordinaria e straordinaria di prima convocazione per il giorno 10 marzo 1923, alle ore 15 in una sala della Banca nazionale di credito, sede di Milano, via Tommaso Grossi n. 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per la gestione 1922.
2. Relazione dei sindaci
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Discussione e delibere relative ai precedenti oggetti.
5. Completamento del Consiglio d'amministrazione.

6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
7. Emolumento ai sigg. sindaci per l'esercizio 1922.
8. Comunicazioni eventali e varie.

Parte straordinaria:
1. Deliberazioni relative alle risultanze del bilancio 1922.
2. Aumento di capitale sociale.
3. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la sede sociale di Milano, oppure presso le sedi di Milano e Roma del Banco di Roma, non oltre il giorno 4 marzo 1923.

Milano, 22 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7982 — A pagamento.

Cotonificio Valli di Lanzo

Società anonima

SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 12.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di giovedì 8 marzo 1923, alle ore 10, in Torino, via Monte di Pietà n. 26, nel salone della Società promotrice dell'industria nazionale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Assegno ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Parte straordinaria:
6. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale ed altre eventuali.

Il signori azionisti possessori di azioni al portatore per intervenire dovranno depositare i loro titoli non oltre il giorno 2 marzo 1923 presso le sedi di Torino, Milano o Genova della spettabile Banca commerciale italiana o dello spett. Credito italiano.

I signori titolari di azioni nominative, ai quali verrà spedito l'avviso a domicilio, potranno intervenire senz'altro.

Ove l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, i signori azionisti sono riconvocati per venerdì 9 marzo 1923 alla stessa ora e locale e con lo stesso ordine del giorno, senza ulteriore avviso.

Torino, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7983 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Avellino

APPALTO

dei lavori di costruzione della variante e consolidamento di frane sul tratto della strada provinciale n. 88 « Lapio-Stazione »

AVVISO

di seguita aggiudicazione provvisoria

SI RENDE NOTO

che in data 15 corrente mese in grado di primo incanto, è rimasto aggiudicato provvisoriamente l'appalto sovrindicato al signor Cipriani Raffaele fu Filippo, mediante ribasso di L. 16.07 per 100 sull'importo del progetto a base d'asta di L. 173.622,06

Il termine utile (fatali) per l'ulteriore ribasso del vigesimo scadrà alle ore 12 precise di giovedì 8 marzo prossimo fermo restando tutte le condizioni del precedente avviso d'asta del 26-30 gennaio corrente anno.

Avellino, 17 febbraio 1923.

Il segretario generale
M. Sarro.

7960 — A pagamento.

AVVISO D'ASTA

Il sottoscritto notaio, residente in Cosenza,

AVVISA

che addì 11 aprile 1923, ore 11 ant., nello studio, via Toscano n. 16, col metodo della candela vergine, si procederà agli incanti del fondo Timpe della Chiesa, in S. Ippolito (Cosenza), di proprietà del Beneficio parrocchiale di S. Lucia, sulla base di lire 50.000 offerte dal sig. Raffaele Caruso.

E' ammesso il miglioramento del ventesimo nei 15 giorni successivi.

Per la confinazione, condizioni di vendita ed altro, vedere avviso d'asta depositato in Cosenza, nello studio del notaro Goffredo.

Cosenza, 18 febbraio 1923.

Il R. notaro di Cosenza
Francesco Goffredo.

7839 — A pagamento.

Provincia di Sassari

AVVISO D'ASTA

ad unico e definitivo incanto per l'appalto dei lavori di costruzione della strada di allacciamento della frazione Argentiera col comune di Sassari (1° tronco).

Alle ore 11 del 10 marzo p. v. nella sala delle adunanze della Deputazione provinciale di Sassari, davanti al presidente, o chi per lui, avrà luogo l'asta pubblica per l'appalto dei lavori di costruzione del primo tronco della strada di allacciamento della Frazione Argentiera col comune di Sassari, lungo circa m. 10.500 da Sassari a ponte Zunchini.

L'asta avrà luogo col metodo delle offerte segrete, scritte su carta bollata da L. 2,40, da presentarsi al presidente, o da farsi pervenire in piego sigillato per mezzo della posta, o da consegnarsi personalmente o farsi consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, a norma dell'art. 87, A, del regolamento di contabilità generale dello Stato. Si aprirà sulla base di L. 200.018,44 e l'aggiudicazione avverrà in modo definitivo a favore del migliore o anche dell'unico offerente che abbia almeno raggiunto il predetto prezzo di base.

Per l'ammissione all'asta occorre presentare i seguenti documenti:

a) ricevuta di versamento nella Cassa provinciale (Banca commerciale italiana) della somma di L. 10.000;

b-c) certificato di moralità del sindaco del Comune di residenza e certificato di penalità, di data non anteriore al 15 ottobre p. p.;

d) certificato rilasciato da una pubblica amministrazione presso la quale il concorrente abbia eseguito lavori analoghi a quelli da appaltarsi e nel quale siano indicati il genere e l'entità dei medesimi e si dichiari che il concorrente nell'eseguirli ha dato prova di perizia e sufficiente pratica.

I concorrenti che non abbiano eseguito opere presso pubbliche amministrazioni presenteranno un certificato d'idoneità nelle forme prescritte dall'art. 2-B del capitolato generale per l'appalto dei lavori dello Stato.

Tutti i documenti dovranno essere presentati dai concorrenti entro le ore 12 del 7 marzo.

Gli appaltatori che abbiano contratti in corso di esecuzione con la Provincia sono esonerati dal presentare i documenti di cui alla lettera D).

Resta salvo il diritto insindacabile dell'Amministrazione di escludere dall'asta qualunque aspirante, senza indicazione dei motivi.

La cauzione definitiva da prestarsi prima della stipulazione del contratto, nella misura del 5 0/0 del prezzo d'aggiudicazione, dovrà essere depositata nella Cassa depositi e prestiti, a cura e spese dell'aggiudicatario.

Qualora nel termine di 15 giorni dall'aggiudicazione il deliberatario non si presenti a stipulare il contratto o non presenti la cauzione prescritta, il deposito provvisorio da esso fatto sarà

ipso jure devoluto all'Amministrazione provinciale, che si riserva anche il diritto al risarcimento dei danni.

I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna, condotti con la dovuta regolarità ed attività ed ultimati entro otto mesi dalla consegna stessa, sotto pena di una multa di venti lire per ogni giorno di ritardo.

I pagamenti a conto saranno fatti a rate di lire ventimila sempre quando siano state versate dallo Stato nella Cassa della Provincia le somme corrispondenti, restando questa esonerata da qualunque anticipazione.

Tutte le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'aggiudicatario, comprese la copia in carta libera per l'archivio notarile una copia in carta bollata per la provincia, anche quando il loro importo eccedesse il deposito provvisorio.

Le altre condizioni e l'intero progetto sono visibili nella segreteria provinciale dalle ore 10 alle ore 13 di ciascun giorno non festivo.

Sassari, 14 febbraio 1923.

Per il presidente
della Deputazione provinciale.
A. Vincentelli.

Il segretario generale
Salis.

7361 — A pagamento.

Piccola Casa della Divina providenza

OSPEDALE COTTOLENGO

Avviso d'asta

Il 14 marzo 1923, alle ore 14, si procederà, in Carmagnola e nella sala delle adunanze dell'On. Amministrazione dello Spedale degli infermi, all'incanto col metodo dell'estinzione della candela vergine per la vendita, sugli infra indicati prezzi, dei seguenti stabili, posti in Carmagnola, alla sullodata Opera pia Piccola Casa della Divina provvidenza - Ospedale Cottolengo, in Torino, pervenuti in successione dalla compianta benefattrice, Teresa Do fu Giovanni, cioè:

Lotto 1. — Casa rurale e parte urbana, con stalla, tettoia ed orto, nel catasto terreni fol. CLV, n. 40, fabbricato e corte per are 12,07, n. 39 orto per are 10.62, red. L. 12.11 e nel catasto fabbricati Fabbricato urbano, via per Casalgrasso, n. 126 civico di piani 1 e vani 2 red. L. 30 sul prezzo di L. 10.000.

Lotto 2. — Prato irriguo fol. CLV, n. 47 d'are 38.80 red. L. 50,44 L. 4320.

Lotto 3. — Id. id. n. 48 d'are 26.21 red. L. 34,07, L. 2768.

Lotto 4. — Id. id. n. 53 d'are 140.01 red. L. 159,62, L. 12.390.

Lotto 5. — Seminativo id. n. 38-204 d'are 18.08 red. L. 16,11 L. 2780.

Lotto 6. — Prato id. n. 169 d'are 38.32, red, L. 32,57 L. 3500.

Lotto 7. — Saliceita fol. CLVI n. 132 d'are 3.85, red. L. 0,85 L. 100.

Lotto 8. — Seminativo id CLV n. 199-b d'are 45.42 red. L. 35,88 L. 3570.

Lotto 9. — Prato id. n. 174-b, 175-b, 220-b d'are 19.65 red. L. 9,90 L. 1500.

Lotto 10. — Prato fol. CLI n. 155 d'are 76.21 red. L. 99,07 L. 8000.

Lotto 11. — Seminativo id. CLVII n. 131 d'are 48.01 red. L. 13,72 L. 3780.

Lotto 12. — Id. id. CLIV n. 30, 31, 92 d'are 106.50 red. L. 64,64 L. 6600.

Lotto 13. — Id. id. CLVI n. 69, d'are 33.67, red. L. 26,60, L. 2200

Lotto 14. — Id. id. CLII n. 144, d'are 43.91 red. L. 50,06 L. 4025.

Lotto 15. — Id. id. CLV n. 172-a d'are 178 L. 6795.

Lotto 16. — Id. id. CLVI n. 36-a d'are 36.82 L. 2880.

L'asta sarà regolata dalle condizioni di cui in avviso d'incanto in data d'oggi.

Carmagnola, 15 febbraio 1923.

Antonio Aimerito
notaio.

7388 — A pagamento.

COMUNE DI PESARO

Avviso d'asta

ad unico incanto definitivo

Alle ore 11 del giorno di mercoledì 7 marzo 1923, nella civica residenza dinanzi all'ill.mo signor commissario prefettizio del comune di Pesaro, si procederà all'asta pubblica per l'appalto unico a definitivo, in tre lotti separati, delle seguenti provviste e lavori, a norma della delibera adottata dall'Amministrazione comunale il 28 ottobre 1922 ed approvata dall'autorità tutoria:

Manutenzione delle strade del Comune, inghiaiate (esterne ed interne) e selciate, e delle fognature sottostanti, per il triennio 1923-1925.

Condizioni

1. L'asta si terrà col sistema delle schede segrete, a termini dell'art. 87, lettera *a*), del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 4 maggio 1885 num. 3074.

2. Le offerte dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 2.40, firmate e chiuse in buste sigillate.

3. L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche vi sia una sola offerta, e sarà, seduta stante, dichiarata definitiva con l'accettazione dell'offerta determinata, più vantaggiosa, incondizionata e portante il ribasso di un tanto per cento sull'importo delle opere in appalto, che è il seguente:

Lotto 1.

Strade inghiaiate esterne.

Forniamenti in appalto, soggetti a ribasso d'asta L. 60.158.

Lavori in Amministrazione, compresi nell'appalto ma esenti da ribasso L. 4000.

Canone annuo L. 64.158 (L. 192.474 per tre anni).

Lotto 2.

Strade inghiaiate interne e fognature.

Fornimenti e lavori in appalto, soggetti a ribasso d'asta L. 40.742.

Lavori e forniture in Amministrazione, comprese nell'appalto ma esenti da ribasso L. 6000.

Canone annuo L. 46.742 (L. 140.226 per tre anni).

Lotto 3.

Strade selciate e fognature.

Riparazioni ai selciati e manutenzione fognature L. 23.625,98.

Lavori e forniture in Amministrazione, compresi nell'appalto ma esenti da ribasso L. 6374,02.

Canone annuo L. 30.000 (L. 90.000 per tre anni).

Tale ribasso deve però superare od uguagliare il ribasso minimo delle schede normali.

4. I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno presentare:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità, di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità;

b) un certificato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, comprovante che il concorrente ha regolarmente eseguite una o più forniture analoghe a quelle da appaltarsi;

c) la bolletta esattoriale, dalla quale risulti l'eseguito deposito:

1° di L. 1700 a titolo di cauzione provvisoria e di L. 1000 per le spese del contratto inerente alla fornitura del 1° lotto;

2° di L. 1500 a titolo di cauzione provvisoria e di L. 1000 per le spese del contratto inerente alla fornitura ed ai lavori del 2° lotto;

3° di L. 1000 a titolo di cauzione provvisoria e di L. 500 per le spese del contratto inerente alla fornitura ed ai lavori del 3° lotto.

La cauzione definitiva, da prestarsi dall'aggiudicatario all'atto della stipulazione del contratto, sarà pari al ventesimo dell'importo, netto di ribasso, delle provviste e dei lavori in appalto. Le Società Cooperative di produzione e i loro Consorzi dovranno dimostrare le rispettive capacità, così tecnica che finanziaria, ni

base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278, ed a parità di offerte sarà data a loro la preferenza.

La cauzione definitiva sarà dalle Cooperative e loro Consorzi prestata come per legge.

5. Nonostante la presentazione dei documenti indicati nel precedente articolo, l'Amministrazione si riserva la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

6. Il capitolato generale d'appalto delle forniture che si eseguiscono per conto del Comune ed il capitolato speciale, alla cui osservanza sarà vincolata l'impresa, sono visibili a chiunque nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

7. Le spese tutte inerenti all'appalto e alla stipulazione del contratto, registro, copie, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

8. Nell'asta si osserveranno le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

9. Il contratto dovrà essere stipulato nel termine di 10 giorni da quello del definitivo deliberamento, sotto pena di decadenza, qualora il deliberatario non vi si uniformasse.

In tal caso esso perderà il deposito e sarà tenuto alla rifazione dei danni.

Il contratto non sarà esecutivo se non dopo riportata l'approvazione della superiore autorità.

Resta poi in facoltà dell'Amministrazione comunale il procedere a nuovi atti d'asta a tutto di lui carico, rischio e responsabilità.

Pesaro, 15 febbraio 1923.

Visto: Il commissario prefettizio
C. Peyretti.

Il segretario generale
A. Cinti.

7982 — A pagamento.

Municipio di Colle San Magno

2° AVVISO D'ASTA

Essendo andato deserto il 1° esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della 2ª sezione del bosco Valloni

SI FA NOTO

che il mattino dell'8 marzo 1923, alle ore 10 ant., in questa segreteria comunale, avanti al sindaco, o chi per esso, si terrà un 2° sperimento d'asta per la vendita suddetta.

Tutte le condizioni riportate nel 1° avviso d'asta si intendono qui riportate.

L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo anche col concorso di un solo oblatore.

Colle San Magno, 19 gennaio 1923.

Il segretario comunale
A. Conte.

Visto, il sindaco
cav. G. Murri.

7985 — A pagamento.

Monte di Pietà di Busseto

Affitto di poderi

AVVISO

per aumento del ventesimo

Nel pubblico incanto che ha avuto luogo oggi, è stata aggiudicata provvisoriamente l'affittanza novennale dall'11 novembre 1923 del podere seguente:

Scandolara a sera posta in S. Agata di Villanova sull'Arda dell'estensione di ettari 16,27,70, Biolche 53 per il prezzo di L. 10.700 annue.

Fino alle ore 12 del dì 2 marzo 1923 potrà essere offerto l'aumento del ventesimo sul prezzo suddetto.

Le offerte devranno essere presentate nell'ufficio di segreteria del Monte, in carta bollata da L. 2,40 ed accompagnate dal deposito di L. 6500

Le condizioni e gli obblighi inerenti ai contratti risultano dai capitolati d'oneri, ostensibili ogni giorno, nelle ore d'ufficio, nella segreteria suddetta.

Busseto, 16 febbraio 1923.

Il presidente
T. Orlandi.

7918 — A pagamento.

Monte di pietà di Busseto

2° AVVISO D'ASTA

per affitto stabili

a termini abbreviati

Andata deserta l'asta che era stata indetta per oggi,

SI RENDE NOTO

che nel giorno di martedì 27 febbraio corr., alle ore 10, in una sala di questo pio Istituto, dinanzi al presidente dell'Amministrazione dell'Ente, o a chi per esso, si terrà, col sistema della candela vergine, un secondo pubblico incanto per affittamento novennale a partire dall'11 novembre 1923 degli stabili sotto descritti:

1. Bicocca posta in comune di Busseto fraz. di Roncole della estensione di Ea. 21,16,27 pari a biolche 69, per la messa a prezzo di L. 13.800 e previo deposito di L. 1500 per spese e di L. 7000 per garanzia del contratto.

2. Scandolara a Mattina posta in comune di Villanova sull'Arda, frazione Sant'Agata, della estensione di Ea. 32,20,80 pari a biolche 104, per la messa a prezzo di L. 18.750 e previo deposito di L. 2000 per spese e L. 10.000 per garanzia del contratto.

L'incanto segue sotto le condizioni tutte riportate dal capitolato dei patti generali e dai rispettivi capitolati dei patti speciali ostensibili presso la segreteria dell'Ente in tutti i giorni non festivi, nelle ore d'ufficio.

L'incanto sarà aperto sulla messa a prezzo rispettivamente sopra indicata per ogni stabile e ciascuna offerta in aumento non potrà essere minore di L. 100.

Non saranno ammesse all'asta se non persone di riconosciuta probità e solvibilità e che abbiano fatti all'ufficio procedente i depositi sopra indicati.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche se vi sia l'offerta di un solo concorrente. Essa aggiudicazione sarà fatta in via provvisoria.

Il tempo utile per presentare offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo al quale seguirà l'aggiudicazione provvisoria, scadrà alle ore 12 del giorno 8 marzo p. v.

Entro 15 giorni da quello in cui l'aggiudicazione sarà divenuta definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentare, sotto pena di riaffittamento a suo carico, i titoli della cauzione come è prescritto dall'art. 3 del capitolato generale.

La cauzione dovrà essere eguale ad una annata e mezzo della pensione di affitto.

Tutte le spese d'asta, di contratto e quelle altre indicate nei capitolati dei patti sono a carico dell'appaltatore.

Busseto, 16 febbraio 1923.

Il presidente
T. Orlandi.

7919 — A pagamento.

Municipio di Colle S. Magno

2° Avviso d'asta

Essendo andato deserto il primo esperimento d'asta per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della 1ª sezione del bosco Cairo

SI FA NOTO

che il mattino del 10 marzo 1923, alle ore 10 ant., in questa segreteria comunale, avanti al sindaco, o chi per esso, si terrà un secondo esperimento d'asta per la vendita suddetta.

Tutte le condizioni riportate nel primo avviso d'asta si intendono qui ripetute

L'aggiudicazione provvisoria avrà luogo anche col concorso di un solo oblatore

Colle S. Magno, 19 febbraio 1923.

Il segretario comunale
A. Conte.

Visto: il sindaco
cav. G. Murro.

7964 — A pagamento

COMUNE DI CASTELFORTE

AVVISO D'ASTA
per offerta non inferiore al ventesimo
per l'appalto dei lavori di sistemazione del palazzo comunale
« Seggio »

SI RENDE NOTO

che nell'incanto tenutosi il 16 febbraio 1923 l'appalto dei lavori di sistemazione del palazzo comumunale « Seggio », rimase aggiudicato provvisoriamente a Ruggiero Francesco fu Angelo, col ribasso del due per cento sul prezzo di base d'asta di L. 110.481,46.

Il tempo utile per presentare offerte non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione va a scadere alle ore 12, del giorno 8 marzo corrente anno.

Presso questa segreteria municipale si riceveranno le offerte accompagnate dai prescritti documenti d'idoneità degli offerenti e dalle ricevute del tesoriere comunale dei depositi di L. 4000 in conto spese d'asta e di L. 5000 per cauzione provvisoria.

Il primo avviso d'asta, al quale il presente si riporta, e tutti gli altri atti d'asta, il progetto d'arte ed i capitolati generale e speciale relativi al presente appalto, sono visibili presso questa segreteria comunale.

Castelforte, 17 febbraio 1923

Il segretario comunale
Edoardo Capolino.

Visto: Il sindaco
cav. Giacomo Fusco.

7966 — A pagamento.

Amministrazione generale degli Ospedali riuniti di Napoli

Via Maria Longo n. 50 (atrio Ospedale Incurabili)

AVVISO
di 1° esperimento di pubblica gara per vendita d'immobile
a termine abbreviato

Nel giorno 7 del venturo mese di marzo 1923, alle ore 13, nella sede dell'Amministrazione degli Ospedali riuniti, con l'intervento del presidente della stessa, o di chi ne farà le veci, innanzi al notaio del Pio Istituto, si procederà al primo esperimento di pubblica gara, per la vendita all'ultimo e migliore offerente, ad estinzione di candela vergine, ai sensi e con le norme prescritte dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3084, serie 3ª, del fabbricato in Napoli, con ingresso principale dalla via Cisterna dell'Olio n. 44.

È esclusa dalla vendita la stanza del quartino al 2° piano di fronte che si compenetra nel 2° piano del fabbricato attiguo con ingresso dal vico Quercia n. 9.

La gara sarà aperta in base al prezzo di L. 550,000.

Ogni offerta di miglioramento non potrà essere inferiore a lire mille.

L'immobile si vende nelle condizioni statiche e decorative attuali e di consistenza indicata nel rapporto in data 27 giugno 1920 degli ingegneri F. Foschini e G. Starita. Epperò qualunque somma verrà attribuita per risarcimento di danno arrecato al fabbricato fino al giorno della stipula dell'istromento di vendita compete esclusivamente all'Amministrazione venditrice.

Per essere ammesso alla gara occorre depositare presso il tesoriere del Pio Istituto, e prima della gara, due decimi del prezzo di base: uno in contanti e l'altro in contanti od anche in cartelle del Debito pubblico consolidato 5 % da calcolarsi al prezzo di borsa del giorno precedente all'incanto.

Il primo decimo è in conto delle spese, l'altro in conto del prezzo di aggiudicazione.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti salvo, l'additamento del ventesimo, pel quale il termine fatale è fissato a 15 giorni dall'avvenuta provvisoria aggiudicazione, cioè alle ore 13 del giorno 22 marzo 1923.

Le spese dell'incanto, pubblicità, istromento di vendita, redazione dello stesso e conseguenziali, a carico dell'aggiudicatario.

Le condizioni della gara sono contenute in apposito capitolato d'oneri, visibile nella segreteria dell'Amministrazione venditrice in tutti i giorni, meno i festivi, dalle ore 12 alle 15.

Il risultato dell'incanto è impegnativo per l'aggiudicatario, mentre per l'Opera pia venditrice lo è soltanto dopo l'approvazione del Consiglio d'amministrazione ed il visto prefettizio.

Il diniego d'approvazione, senza obbligo d'indicarne il motivo, non dà diritto ad azione giudiziaria o a reclamo amministrativo.

Napoli, 16 febbraio 1923.

Il presidente
G. D'Andrea.

Il segretario generale
R. Mancini.

7967 — A pagamento.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Ufficio di Macerata

AVVISO

La Ditta ing. Pietro Piscini in data 25 gennaio 1923 ha presentato domanda per derivazione d'acqua dal torrente Usita, nel comune omonimo, alla confluenza del fosso di Panico con restituzione presso la confluenza del fosso di San Simone in territorio dello stesso Comune, per produzione di forza motrice.

Macerata, 17 febbraio 1923.

L'ingegnere capo
Carlo Statuti.

7890 — A pagamento.

PROVINCIA DI AQUILA

Comune di Castelvecchio Calvisio

AVVISO D'ASTA

Nel giorno 15 marzo 1923, alle ore 9 ant., sarà tenuto in questo ufficio comunale e dinanzi al sottoscritto un pubblico incanto per l'appalto dei lavori per la costruzione d'una variante sulla strada consorziale S. Pio delle Camere-Calascio (deliberata dall'assemblea consortile fra i comuni di Castelvecchio Calvisio, S. Pio delle Camere, Carapelle Calvisio, Calascio e Castel del Monte, nella seduta del 17 dicembre 1922, la cui deliberazione fu vistata dal l'ill.mo sig. prefetto di Aquila, addì 25 gennaio 1923, alle condizioni seguenti:

La base d'asta e di L. 61.812,21.

Gli incanti avranno luogo per mezzo di candela vergine.

Per essere ammesso a concorrere all'aggiudicazione di detta opera si dovrà produrre:

a) un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi ed assicuri che l'aspirante, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le condizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori a L. 50.

Il capitolato d'oneri è visibile presso quest'ufficio.

I concorrenti dovranno esibire la prova di aver depositato presso la Cassa dell'esattore comunale di Castelvecchio Calvisio, la somma di L. 2000 per spese d'asta e di contratto, nonchè di una cauzione provvisoria di L. 2000 presso la R. tesoreria provinciale in moneta o in titoli come è stabilito all'art. 5 del capitolo generale.

Sull'aggiudicazione provvisoria sarà accettata l'offerta di ribasso

del ventesimo, i cui fatali scadranno il giorno 3 aprile 1923, alle ore 18.

Castelvecchio Calvisio, 18 febbraio 1923

Il presidente del Consorzio
Marsi G.

Il segretario
A. Tatoni.

7963 — A pagamento.

"L'Italo-Franco-Americana"

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 550.000 — Versati tre decimi

Sede in Milano

Piazza Castello, num. 3

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci che avrà luogo a Milano alla sede sociale in piazza Castello, n. 3, il giorno 22 marzo 1923, alle ore 10,30 col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1 Relazioni del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.

2. Presentazione del bilancio al 30 settembre 1922.

3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

4. Messa in liquidazione anticipata della Società, nomina di un liquidatore e determinazione dei relativi poteri.

Non occorre deposito di azioni, essendo esse tutte nominative.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
rag. Pietro Bottini.

7988 — A pagamento.

Provincia di Reggio Emilia

Congregazione di carità di Scandiano

AVVISO

di seguita aggiudicazione di immobile e scadenza di fatali

Nell'incanto tenutosi il giorno 12 febbraio 1923, giusta l'avviso d'asta in data 20 gennaio, per la vendita di una casa di proprietà dell'O. P. Monte Pegni posta nel paese di Scandiano, via Cesare Magati n. 85, di 3 piani e vani 34, rimase aggiudicatario provvisorio il signor Vecchi Fortunato di Pellegrino per il prezzo di L. 51.500.

Si rende noto perciò che il tempo utile (fatali) entro il quale potranno presentarsi offerte di aumento non inferiori al ventesimo del predetto prezzo di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 11 del giorno 28 febbraio 1923.

Le offerte si riceveranno presso la segreteria della Congregazione dalle 10 alle 12 dei giorni di lunedì, mercoledì e sabato di ogni settimana e dovranno essere accompagnate dalla quitanza comprovante il versamento presso la tesoreria della Congregazione (Banca popolare Scandianese) del deposito di L. 5000, indicato nel presente avviso d'asta.

Scandiano, 14 febbraio 1923.

Il presidente
avv. Rodolfo Franzoni.

7984 — A pagamento.

Errata-corrige

Nell'avviso n. 7363 per cambiamento di cognome pubblicato a pag. 820 della *Gazzetta ufficiale* del 9 febbraio 1923, n. 33 l'anno di nascita di Pasquale Esposito è stata erroneamente indicata in 23 maggio 1889 mentre deve leggersi 23 maggio 1888 come qui si rettifica.

SUNTO
di istanza per mutazione di nome

Il sottoscritto Gaetano Trovato fu Leonardo, nato in Giarre, frazione S. Giovanni addì 27 gennaio 1871 e domiciliato e residente in Passopisciaro frazione di Castiglione di Sicilia, ha fatto istanza al Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per essere autorizzato nel suo interesse personale a mutare il cognome in quello di Calabretta e nell'interesse dei figli minori Leonardo, Michele, Giuseppe, Maria, Adelina e Salvatore nati in detto Passopisciaro, frazione di Castiglione di Sicilia, rispettivamente nei giorni 6 aprile 1901, 19 ottobre 1905, 5 gennaio 1908, 16 luglio 1912, 11 luglio 1915 e 3 marzo 1917 a conservare ed usare legalmente per l'avvenire il detto cognome « Calabretta » col quale sono segnati nei registri dello stato civile.

Il detto guardasigilli, con decreto Ministeriale 7 dicembre 1922 ha autorizzato il sottoscritto a fare eseguire le pubblicazioni della superiore domanda ai sensi dell'art. 121 del Reale decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile n. 2602.

Resta invitato chiunque vi abbia interesse a presentare le sue opposizioni come e quando di legge.

Catania, 16 febbraio 1923.

Gaetano Trovato fu Leonardo.

7950 — A pagamento.

Con decreto 2-7 febbraio 1923, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Olimpo Cerere, di ignoti, nata in Qualiano il 18 dicembre 1904, per parte dei coniugi Imperato Francesco e Jengo Marianna.

avv. Ernesto de Renzi.

7952 — A pagamento.

Con decreto 2-7 febbraio 1923, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Gigliofiore Ugo, d'ignoti, nato a Resina il 18 giugno 1901, per parte dei coniugi Ruggiero Vincenzo e Faizarano Maria.

avv. Ernesto de Renzi.

7953 — A pagamento.

(1ª pubblicazione)

R. tribunale civile di Ivrea

Ad istanza di Viccio Margherita fu Francesco ved. Oberto, res. a Rivarolo Can., il tribunale civile di Ivrea, con decreto 18 gennaio 1923 ha ordinato che siano assunte informazioni del presunto assente Oberto Michele fu Gio. Batta. da oltre trenta anni emigrato in America e che da tale epoca non ha più data alcuna notizia.

Ivrea, 2 febbraio 1923.

avv. Secondo Ferrando
procuratore collegiato.

7951 — A pagamento.

ADOZIONE

Si rende noto

che, la Corte d'appello di Milano con decreto 2 febbraio 1923 ha fatto luogo alla adozione di Erbi Ernesto di ignoti, nato in Milano il 27 settembre 1901 e residente in Fombio Lodigiano, da parte dei coniugi Bozzi Vittorio Cesare fu Angelo e fu Rachele Ferrari nato a Somaglia il 21 febbraio 1867, e Lupi Maria Anna fu Luigi e fu Maddalena Cornali, nata il 12 settembre 1860 a Codogno, residenti pure in Fombio Lodigiano.

Milano, 17 febbraio 1923.

Il cancelliere
Cecchini.

7954 — A pagamento.

La 1ª sezione civile della Corte di appello di Napoli con provvedimento del 29 gennaio 1923, pubblicato il 2 febbraio 1923 ha dichiarato farsi luogo all'adozione di Meschini Luciano di ignoti, nato a Napoli il 18 ottobre 1900, Daga Anna di ignoti, nata a Napoli il 4 agosto 1904, coniugi, e Lervini Luigi di ignoti, nato a Napoli il 16 aprile 1902, tutti domiciliati a Boscoreale, contrada de Flocco, da parte dei coniugi Giugliano Domenico e Filomena Boccia.

Napoli, 17 febbraio 1923.

Il procuratore
Errico Jossa.

7968 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Tribunale civile di Casale

ESTRATTO
di provvedimento di assenza

Il tribunale civile di Casale con suo provvedimento 10 ottobre 1922 nominò l'instante Costanzo Giovanni, residente a Villanova Monferrato, quale rappresentante della presunta assente Costanzo Teresa Luigia fu Pietro, dello stesso luogo, per tutto ciò che riguarda le operazioni divisionali della eredità di Costanzo Pietro e di Bertazzo Maria, e per tutti gli atti relativi anche di rinunzia ad ipoteche con esonero del conservatore da ogni responsabilità e con ordine di assunzione delle informazioni e di procedimento alle pubblicazioni di cui all'art. 23 del Codice civile ai fini della dichiarazione di assenza della sunnominata Costanzo Teresa: dato atto che l'instante Costanzo Giovanni fruisce del beneficio della gratuita clientela per decreto 1° luglio 1922 della Commissione presso il tribunale civile di Casale.

Casale, 15 febbraio 1923.

Il procuratore officioso
avv. Luigi Gillone.

7969 — A credito — Art. 4782|12 C.

Tumino Raffaele, gerente. Dario Perazy, direttore Tipografia delle Mantellate